

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO

ROMA

(SEZ. IV QUATER - RG N. 4490/2025)

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

**Con istanza ex. 116 cpa, in relazione ai documenti ancora non ostesi da parte
dell'Amministrazione.**

Per Rosa Moretti (MRTRSO81E50F839T), nata a Napoli il 10/05/1981 e residente in Roma alla Via Ferruccio n. 30 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Trivelloni (TRVGPP69S13L117I), giusta procura allegata alla busta telematica del ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giancarlo Caracuzzo (CRCGCR65D17H501Q) sito in Roma – 00153 – alla Via di Villa Pepoli n. 4, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di tel/fax 0657287386 e all'indirizzo di posta elettronica certificata. giuseppe.trivelloni@oav.legalmail.it e giancarlo.caracuzzo@legalmail.it

CONTRO

- **Ministero Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma in via Dei Portoghesi n. 12;
- **Ufficio Scolastico Regionale Lazio**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma in via Dei Portoghesi n. 12;

NEI CONFRONTI

- **Prof.ssa Antonella di Tullio**, residente in Roma alla Via Tiberina, 74 cap 00188;

- **Prof. Paolo Bracaglia**, residente in Roma in Viale Cesare Pavese 55 cap 00144;

(controinteressati)

AVVERSO

e per l'annullamento, della Graduatoria definitiva del concorso finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici nei ruoli regionali presso le Istituzioni scolastiche statali emessa con Decreto n. 490 del 17/04/2005 dell'USR Lazio, depositato nel registro informatico R.G. 4490/2025 del TAR del Lazio dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 06/05/2025.

Nonché per gli ulteriori motivi in Diritto scaturenti dalla conoscenza degli atti amministrativi relativi alla procedura concorsuale, concessi (parzialmente) dalla P. A. e depositati da parte ricorrente unitamente alla memoria del 30/04/2025 (data del deposito 02/05/2025).

PREMESSO

Che Rosa Moretti ha impugnato con Ricorso principale, in epigrafe rubricato, i seguenti atti:

-Avviso Registro Ufficiale USR Lazio Prot. 11525 del 06/02/2025, (**All. 1 ricorso principale**) successivamente conosciuta, nella parte in cui non include la ricorrente a presentarsi per la fase concorsuale successiva, ovvero a sostenere la prova orale, in riferimento al bando di concorso Registro Decreti Dipartimentali Prot. 2788 del 18.12.2023 del MIM, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le Istituzioni scolastiche statali (**All. 2 ricorso principale**).

Nonché, ove occorrer possa, dell'Avviso Reg. Ufficiale USR Lazio prot. 76287 del 11.10.2024, (**All. 3 ricorso principale**) nella parte in cui prevede che "L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sarà determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso", avendo previsto la Commissione esaminatrice quali tempi aggiuntivi per la ricorrente soltanto 20 minuti

per l'espletamento della prova scritta a fronte della grave patologia in atto al momento dell'espletamento della prova.

E di ogni atto, antecedente, concomitante e susseguente, anche di estremi ignoti, ivi compreso il Decreto USR Lazio n. 290 del 23/02/2024 (**All. 5 ricorso principale**), il Decreto USR Lazio n. 386 del 14/03/2024 (**All. 5b ricorso principale**), il Decreto USR Lazio n. 2180 del 22/10/2024 (**All. 5c ricorso principale**), tutti successivamente conosciuti.

Successivamente, nelle more del Ricorso, l'USR Lazio intimato, ha pubblicato il Decreto n. 490 del 17/04/2005 con cui determinava la Graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, che si intende impugnare con il presente atto.

Medio tempore, Rosa Moretti, aveva già proposto istanza ex L. 241/90 per ottenere i documenti afferenti alla procedura concorsuale che la riguardavano ma l'Amministrazione solo con Nota n. U.0034307.23-04-2025.h.13:23 (**All. A**) concedeva parzialmente, e successivamente inviava, i seguenti documenti:

- a - Verbale di insediamento della Commissione esaminatrice;
- b - copia delle Schede di valutazione, della Griglia di valutazione compilate dalla Commissione che riguardano la prof.ssa Moretti
- c - Verbale di approvazione dei criteri per i tempi aggiuntivi generali;
- d - Verbale di approvazione dei criteri per i tempi aggiuntivi concessi alla Prof.ssa Moretti;
- e - Elaborato della ricorrente;
- e - Verbale di correzione elaborato;
- f - Verbale di chiusura correzione;
- g - Registro Informatico delle operazioni di correzione della prova;
- h - Verbale del 16-01-2025 - Correzione prove 101-125
- i - Verbale del 05-02-2025 - Scioglimento anonimato
- l - Verbale di concessione dei tempi aggiuntivi del 28-10-2024
- m - Verbale prova scritta Vivona 4612

I predetti documenti sono stati già depositati unitamente alla memoria per l'udienza di sospensiva.

Gli atti mancanti **non concessi**, di cui s'è reiterata la richiesta in calce al Ricorso introduttivo, sono:

- Elenco dei candidati che si sono proposti a ricoprire la carica di Presidente e/o membro di Commissione esaminatrice del concorso *de quo* a Dirigente Scolastico a seguito del Decreto MIM n. 5914/24;
- atto di interpello con numero di ruolo, protocollo in uscita e ricevute pec con cui è stato scelto il docente di informatica quale componente di Commissione esaminatrice di cui al bando di concorso *de quo*;
- ogni altro atto e/o documento, di estremi ignoti (interpelli ed altro), teso alla ricerca e nomina dei Commissari della Commissione esaminatrice, anche nella eventualità di nuove nomine in sostituzione di Commissari rinunciari;
- Verbale del 04/02/2025 di chiusura dei lavori della Commissione;
- Griglia di valutazione generale **(con data certa, approvata e firmata dalla Commissione)** e verbale di redazione della medesima che si doveva determinare prima dell'inizio della correzione dei compiti;
- Verbale di approvazione e dei criteri adottati per la Griglia di valutazione, del Quadro di riferimento e di ogni altro documento riguardante la Valutazione e le relative operazioni condotte dalla Commissione per quanto concerne la prova pratica della Ricorrente

Di questi ultimi atti (non concessi dall'Usr Lazio) si reitera l'istanza ex art. 116 cpa per i motivi che verranno spiegati più avanti.

Preso atto della Graduatoria Finale dei vincitori del Concorso e degli atti depositati dalla P. A., se pur parzialmente, si eccepiscono i seguenti motivi di

DIRITTO

- 1) IN RIFERIMENTO ALLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEI VINCITORI DEL CONCORSO DI CUI AL DECRETO USR LAZIO N. 490/25: ILLEGITTIMITA' DERIVATA; ILLEGITTIMITA' INERENTE ALLA ERRONEA FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE**

ESAMINATRICE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA P. A..

In riferimento alla graduatoria definitiva emessa dall'USR Lazio con Atto prot. 490/25, che si impugna con il presente atto di Motivi Aggiunti, emerge una nullità derivata in quanto se la Commissione (di cui si è contestata la individuazione dei membri perché contraria alle norme procedurali concorsuali) ha determinato i candidati che hanno superato la prova scritta e su tale atto si è basata la ulteriore fase concorsuale degli orali che ha dato luogo alla Graduatoria definitiva, la nullità della prima fase travolge la seconda.

Inoltre, valgono anche in questa sede le eccezioni sulla illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice già eccepite nel Ricorso introduttivo, ovvero:

- VIOLAZIONE DI LEGGE E DI NORME SECONDARIE DI PORTATA GENERALE: art. 11 commi 2 e 3 del D.M. 194/22 (All. 4c) del Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. – ART. 97 COST. VIOLAZIONE PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.
- VIOLAZIONE DI LEGGE E DI NORME SECONDARIE DI PORTATA GENERALE: art. 12 commi 1 lett. g del D.M. 194/22 (All. 4c) del Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. – ART. 97 COST. VIOLAZIONE PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.
- VIOLAZIONE DI LEGGE E DI NORME SECONDARIE DI PORTATA GENERALE: art. 11 commi 3 del D.M. 194/22 (All. 4c) del Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29

del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. – ART. 97 Cost. Violazione Principi di buon andamento e imparzialità della P. A.

- 2) **IN MERITO ALLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE SENZA DATA, NE' FIRME DEI COMMISSARI, NÉ CARICAMENTO SUL SISTEMA CINECA DEL M.I.M.; NÉ ALLEGAZIONE AL VERBALE CON FIRME DEI COMMISSARI E DATA CERTA DI CUI AL DOCUMENTO ALL. TO "D" DEPOSITATO DA PARTE RICORRENTE UNITAMENTE ALLA MEMORIA DI SOSPENSIVA E CHIAMATO DALL'USR LAZIO "quadro di riferimento prova scritta - criteri di valutazione": VIOLAZIONE ART. 97 COST. BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P. A.; MANCATA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Com'è noto, i criteri di valutazione vanno predeterminati prima dell'inizio delle correzioni degli elaborati in modo da potere assegnare a ciascun tema un punteggio numerico alla luce dei criteri stessi. La loro funzione è, infatti, di consentire la comprensione dell'iter logico giuridico seguito dalla commissione nell'assegnazione di un determinato punteggio, tra le altre: Cons. Stato, II, 26 febbraio 2012, n. 5536.

In virtù di tale principio, il M.I.M. aveva disposto il preventivo inserimento da parte dei vari Uffici scolastici regionali della Griglia di valutazione nel sistema informatico "Cineca".

Tuttavia, la Commissione oggi accusata, preventivamente alla correzione degli elaborati, non ha inserito la Griglia di valutazione (chiamato dalla medesima Commissione "quadro di riferimento prova scritta - criteri di valutazione") nel predetto sistema informatico Cineca.

Infatti, la Commissione esaminatrice lamenta un "problema tecnico" del sistema informatico (l'inserimento nel sistema era l'unico modo per dare contezza e certezza della data e della determinazione dei criteri).

Si legge nel **verbale del 22-11-2024** della Commissione esaminatrice (All. f depositato unitamente alla memoria di sospensiva) *“la commissione approva la griglia per i criteri di valutazione di valutazione, che non è possibile caricare Si chiede all’Ufficio V – USR Lazio di verificare il disservizio con Cineca al fine di poter iniziare la correzione delle prove”*. Quindi anche la commissione esaminatrice era ben consapevole che doveva “caricare” sul sistema Cineca la Griglia di valutazione prima dell’inizio della correzione degli elaborati ma poi – senza procedere a tale incombenza – a deciso di iniziare comunque la correzione dei compiti in data 29 novembre 2024 (sette giorni dopo).

A questo punto bisogna esaminare il documento “d” allegato da parte ricorrente alla memoria di sospensiva ed ottenuto con l’Istanza d’accesso (esaudita parzialmente) dal titolo *“Quadro di riferimento della prova scritta”* determinato dalla Commissione esaminatrice e su cui si è basata la correzione degli elaborati scritti. Orbene, tale documento, che costituisce la Griglia di valutazione poi applicata dalla Commissione esaminatrice, non reca data né firma dei commissari. È un documento del tutto sganciato dal precedente verbale del 22 novembre 2024 che può essere stato modificato, integrato, riscritto, ampliato, ridotto, anche con diverse attribuzioni di punteggio ed anche in corso di correzione degli elaborati scritti.

Il vulnus alla regolarità e trasparenza della procedura concorsuale è palese.

La commissione avrebbe dovuto, secondo una corretta azione amministrativa, in considerazione del “problema informatico” che ha impedito di caricare la griglia di valutazione su Cineca (quello era il modo previsto dal M.I.M. per dare certezza del documento e della data), quantomeno firmare e datare la Griglia medesima (quella non caricata sul sistema informatico) ed allegarla al Verbale del 22 novembre 2024.

Nulla di tutto questo.

Ed anche sotto tale profilo emerge la mancata trasparenza, imparzialità e buon andamento della P.A.

3) **IN MERITO AI TEMPI DI CORREZIONE DELL'ELABORATO SCRITTO DELLA RICORRENTE (11 MINUTI, compreso il minuto dalla apertura del file alla copiatura) CHE EMERGONO DALL'ALLEGATO "E" DEPOSITATO DA PARTE RICORRENTE UNITAMENTE ALLA MEMORIA DI SOSPENSIVA E CHIAMATO DALL'USR LAZIO "registro operativo della commissione"; VIOLAZIONE ART. 97 COST. E TRASPARENZA DELLA P. A.; DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON I CANDIDATI CHE HANNO REDATTO GLI ELABORATI 1° E 2° - ED ALTRI - CHE HANNO VISTO LA CORREZIONE DEI LORO COMPITI IN 30 MINUTI CIRCA**

Come emerge dall'allegato "E" depositato unitamente alla memoria di sospensiva, chiamato dall'USR Lazio "registro operativo della commissione", emerge a pag. 70/71 che il compito n. 125 (della ricorrente: vedasi intestazione dell'allegato "C" *Cognome: MORETTI - Nome: ROSA - CF: MRTRSO81E50F839T Codice Anonimo: DS2330ec8e811ee2d681 - Codice di Correzione: 125*) è stato corretto in dieci minuti, togliendo il minuto circa necessario all'apertura del file al riscontro e la copiatura del medesimo.

Orbene, se consideriamo che i quesiti sono 15 (di cui ben sei a risposta aperta: tipo tema), vuol dire che la Commissione ha impiegato solo 40 secondi per leggere e valutare ogni risposta.

Se invece volessimo considerare solo le domande a risposta aperta (risposta che la ricorrente ha scritto in circa una pagina formato A4 standard) ciò vuol dire che la Commissione ha letto e valutato ogni risposta in 1 minuto e 40 secondi.

Se poi consideriamo che la commissione, in questo lasso di tempo, ha interagito (parte in presenza e parte on line) va da sé che la correzione può considerarsi una "farsa".

Al contrario il primo e il secondo compito (vedasi allegato E) hanno visto la correzione in circa 30 minuti, più confacente al canone di correttezza.

Pertanto, la ricorrente lamenta da un lato l'eccessiva velocità nella correzione del proprio elaborato e dall'altro la disparità di trattamento con i compiti 1 e 2 corretti nel più appropriato tempo di circa 30 minuti.

4) IN MERITO AI TEMPI AGGIUNTIVI CONCESSI ALLA RICORRENTE PER LA REDAZIONE DELL'ELABORATO SCRITTO (SOLO 20 MINUTI) CHE EMERGONO DALL'ALLEGATO "L" DEPOSITATO DA PARTE RICORRENTE UNITAMENTE ALLA MEMORIA DI SOSPENSIVA E CHIAMATO DALL'USR LAZIO – “Verbale di concessione dei tempi aggiuntivi del 28-10-2024”: ASSOLUTA CARENZA DI MOTIVAZIONE E VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241/90; DISPARITA' DI TRATTAMENTO CON CHI HA AVUTO LA CONCESSIONE DI 30 MINUTI AGGIUNTIVI; INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA P.A.

Secondo la lettura del verbale del 28 ottobre 2024 (on line: allegato L depositato da parte ricorrente unitamente alla memoria di sospensiva) e chiamato dall'USR Lazio – “Verbale di concessione dei tempi aggiuntivi del 28-10-2024” emerge in via ancor più macroscopica la violazione e contraddittorietà con il D.M. 13 ottobre 2022, n. 194 - D.D. n. 2788/2023 – Art. 4 comma 4 lettera l); nonché contraddittorietà ed errata interpretazione del Decreto dell'USR Lazio prot. 76287 del 11/10/2024.

Ed in effetti la Commissione ha redatto un elenco di candidati che per motivi di salute avevano richiesto tempi aggiuntivi per la redazione della prova scritta ed in base a tale elenco emerge che sono stati assegnati 30 o 20 minuti, o altro, a totale piacimento (arbitrio) della Commissione e senza un benché minimo elemento di motivazione.

Quanto sopra in palese violazione dell'art. 3 della L. 241/90: “*Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal*

comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria"

Siccome la Commissione non ha menzionato alcuna motivazione e quindi non capendo il perché della concessione di tempi diversi ai diversi candidati, non si può far a meno di eccepire la disparità di trattamento e difetto di imparzialità della P.A.

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 116 CPA

Come scritto nelle premesse del presente atto, a seguito dell'istanza di accesso agli atti, poi reiterata nel ricorso introduttivo, l'USR Lazio **non ha** concesso i seguenti atti:

- Elenco dei candidati che si sono proposti a ricoprire la carica di Presidente e/o membro di Commissione esaminatrice del concorso *de quo* a Dirigente Scolastico a seguito del Decreto MIM n. 5914/24;
- atto di interpello con numero di ruolo, protocollo in uscita e ricevute pec con cui è stato scelto il docente di informatica quale componente di Commissione esaminatrice di cui al bando di concorso *de quo*;
- ogni altro atto e/o documento, di estremi ignoti (interpelli ed altro), teso alla ricerca e nomina dei Commissari della Commissione esaminatrice, anche nella eventualità di nuove nomine in sostituzione di Commissari rinunciatari;
- Verbale del 04/02/2025 di chiusura dei lavori della Commissione;
- Griglia di valutazione generale **(con data certa, approvata e firmata dalla Commissione)** e verbale di redazione della medesima che si doveva determinare prima dell'inizio della correzione dei compiti;
- Verbale di approvazione e dei criteri adottati per la Griglia di valutazione, del Quadro di riferimento e di ogni altro documento riguardante la Valutazione e le relative operazioni condotte dalla Commissione per quanto concerne la prova pratica della Ricorrente

Orbene, nel caso che occupa, gli atti richiesti, a sommerso parere di questa difesa, sono necessari ai fini del decidere per i seguenti

MOTIVI

La controparte nella memoria del 30/04/2025, depositata dall'Avvocatura per l'udienza di suspensiva, afferma a pag. 4: "*Ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3, D.M. 194/2022, la presidenza della commissione è conferita in via prioritaria a magistrati, avvocati dello Stato, professori*

universitari di prima fascia o dirigenti generali di altre amministrazioni, e in subordine a dirigenti amministrativi o tecnici o a dirigenti scolastici.

***In mancanza di candidature nei ruoli prioritari**, comprovante la carenza di personale richiesto dalla normativa, in risposta all'apposito interpello, hanno manifestato disponibilità esclusivamente dirigenti scolastici di seconda fascia, e un solo dirigente amministrativo di seconda fascia".*

Per dare valore giuridico a quanto affermato da controparte, e per giustificare quindi la scelta ricaduta sulla dirigente Giustini (nonostante la medesima non avesse i 10 anni di servizio voluti dalla norma e nonostante ella avesse organizzato presso la sua scuola un corso a pagamento teso al superamento del concorso) si chiede all'Ill. mo Relatore di voler ordinare l'ostensione degli **atti di interpello** - ove esistano – con data certa/pec di inoltro delle richieste inviate per la ricerca del personale che prioritariamente poteva accettare l'incarico di Presidente della Commissione.

Se ciò sarà provato e se dai già menzionati atti di interpello abbiano risposto i soggetti che potevano essere nominati (Magistrati, avvocati dello Stato, professori Universitari, ecc...) allora sarebbe utile conoscere **l'elenco di tali figure**, detenuto dall'Amministrazione, affinché il giudicante possa valutare la correttezza della loro esclusione e della nomina che è caduta, invece, sulla Dirigente scolastica Giustini.

Si ricorda che una Dirigente di altro Ministero (e quindi da preferire per l'incarico di Presidente della Commissione), la Dott. ssa Siragusa, aveva dato la disponibilità ma inopinatamente è stata esclusa.

Per lo stesso motivo sarebbe utile, ai fini del decidere, che il Collegio conosca **l'atto di interpello** con numero di ruolo, protocollo in uscita e ricevute pec con cui è stato scelto il **docente di informatica** quale componente di Commissione esaminatrice di cui al bando di concorso *de quo* (al fine di scongiurare un'ipotetica scelta domestica del commissario informatico – sic!!...).

Infine, se esiste una Griglia di valutazione con data certa, caricata sul sistema informatico Cineca, è bene che sia ostesa dall'USR Lazio per provare che la Commissione abbia "caricato" a sistema la Griglia prima dell'inizio della correzione degli elaborati.

Poi non si capisce il perché della mancata ostensione del verbale del 04/02/2025 di chiusura dei lavori della Commissione, ed anche di questo documento se ne chiede l'ostensione.

P.Q.M

Si insiste nella domanda di concessione degli atti richiesti e sopra specificamente menzionati.

Si chiede, inoltre, l'accoglimento del presente Ricorso per motivi aggiunti e il conseguenziale annullamento della Graduatoria definitiva del concorso finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici nei ruoli regionali presso le Istituzioni scolastiche statali emessa con Decreto n. 490 del 17/04/2005 dell'USR Lazio, depositato nel registro informatico R.G. 4490/2025 del TAR del Lazio dall'Avvocatura Generale dello Stato in data 06/05/2025.

Si dichiara che con il presente atto di motivi aggiunti non si amplia il *petitum* del contendere (annullamento della procedura concorsuale) e pertanto non è dovuto l'ulteriore pagamento del C.U.

Roma, 20 maggio 2025

Con Osservanza

avv. Giuseppe Trivelloni

**Giuseppe
Trivelloni** Firmato
digitalmente da
Giuseppe Trivelloni
Data: 2025.05.20
10:11:57 +02'00'